

Codice A1820C

D.D. 29 novembre 2023, n. 2927

BICB17-2023 - AZIENDA AGRICOLA GARIGLIO PIERO - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di area demaniale per interventi di ripristino delle sponde del Rio Ottina ai fogli 3, 4 e 5 del Comune di Villanova Biellese (BI).



ATTO DD 2927/A1820C/2023

DEL 29/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB17-2023 – AZIENDA AGRICOLA GARIGLIO PIERO – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di area demaniale per interventi di ripristino delle sponde del Rio Ottina ai fogli 3, 4 e 5 del Comune di Villanova Biellese (BI)

Vista l'istanza presentata dall'Azienda Agricola GARIGLIO PIERO, con sede legale in Villanova Biellese – Cascina Bussolino – P.Iva n. 01906110026, registrata al nostro protocollo in data 5 ottobre 2023 al n. 42161/A1820C, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di area demaniale per interventi di ripristino delle sponde del Rio Ottina ai fogli 3, 4 e 5 del Comune di Villanova Biellese (BI);

il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha richiesto contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, con nota prot. n. 43219/A1820C del 10 ottobre 2023, integrazioni e regolarizzazione degli atti assegnando un termine di 30 giorni, senza sospendere i tempi del procedimento;

il Sig, Gariglio Piero ha prodotto quanto richiesto con nota prot. n. 45323/A1820C del 24 ottobre 2023;

la comunicazione di avvio del procedimento è avvenuta anche ai sensi dell'art. 7 comma 2 del regolamento 10/R mediante pubblico avviso all'albo pretorio digitale del Comune di Villanova Biellese dal 17 ottobre al 1 novembre 2023 in esito al quale non sono pervenute osservazioni in merito;

all'istanza è allegata la documentazione tecnica predisposta dal Geom. Matteo Pavanello, comprensiva di elaborati grafici e relazione tecnica;

esaminata la documentazione predisposta dal medesimo tecnico, in base alla quale l'area demaniale verrà utilizzata per i lavori di ripristino dell'officiosità idraulica nei due tratti del rio Ottina, in

particolare al fine di realizzare le piste di cantiere provvisionali;

effettuato il sopralluogo istruttorio in data 23/11/2023;

dato atto che il richiedente ha provveduto, in data 4 ottobre 2023, al pagamento delle spese istruttorie;

preso atto che la stessa area demaniale verrà occupata, per un periodo inferiore a 15 giorni;

dato atto che in base alla tabella A allegata alla l.r. 19/2018 aggiornata con Determinazione Dirigenziale 3484/A1821B del 24/11/2021 e rettificata con Determinazione Dirigenziale 3928/A1821B del 28/12/2021 il richiedente è esonerato dal pagamento del canone di concessione;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato "Rio Ottina" è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

la Provincia di Biella con nota prot. n° 23428 del 27/10/2023, registrata al prot. con n. 46306/A1820C in data 30/10/2023 ha rilasciato parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.);

esaminati gli atti progettuali, l'occupazione risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;

- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14.";

determina

di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, l'Azienda Agricola GARIGLIO PIERO, con sede legale in Villanova Biellese – Cascina Bussolino – P.Iva n. 01906110026, all'utilizzo temporaneo di area demaniale interventi di ripristino delle sponde del Rio Ottina ai fogli 3, 4 e 5 del Comune di Villanova Biellese (BI), secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui sotto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
2. preso atto della carenza di materiale lapideo in prossimità dei tratti maggiormente erosi, potrà essere valutata l'opportunità, di posare al piede della sponda in dissesto, una fila di grossi massi ciclopici, di dimensione non inferiore a 1 m³;
3. particolare cura dovrà essere posta nella sistemazione finale del fondo alveo, garantendo il corazzamento dello stesso mediante l'utilizzo del materiale lapideo presente in alveo;
4. le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
5. i tratti di sponda, interessati dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. l'Azienda Agricola GARIGLIO PIERO autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
8. è fatto divieto assoluto trasportare materiali inerti fuori alveo, sradicare vegetazioni o cep paie

sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l' altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;

9. al termine del cantiere dovranno essere ripristinati la continuità dell'alveo e dello stato dei luoghi;
10. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti entro il termine di 1 anno, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. Durante il periodo di lavoro è vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. il richiedente dovrà comunicare a questo Settore Tecnico regionale a mezzo di PEC la data di inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione e relativa concessione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto ed ha validità di un anno, eventuali proroghe dovranno essere richieste a questo e dallo stesso autorizzate.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:
Ing. Maurizio di Lella
Dott. Alberto Mugni

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli